

II

(Atti non legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/937 DELLA COMMISSIONE

del 10 maggio 2023

recante rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 per quanto riguarda l'inserimento del «fosfato di diamido fosfatato ottenuto dall'amido di frumento» nell'elenco dell'Unione dei nuovi alimenti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativo ai nuovi alimenti e che modifica il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1852/2001 della Commissione ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8,

sentito il comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 8 del regolamento (UE) 2015/2283, entro il 1° gennaio 2018 la Commissione era tenuta a istituire l'elenco dell'Unione dei nuovi alimenti autorizzati o notificati a norma del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾.
- (2) L'elenco dell'Unione dei nuovi alimenti autorizzati o notificati a norma del regolamento (CE) n. 258/97 è stato istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione ⁽³⁾.
- (3) La Commissione ha riscontrato un errore nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470. Al fine di garantire chiarezza e certezza del diritto agli operatori del settore alimentare e alle autorità competenti degli Stati membri, è necessaria una rettifica in modo da assicurare la corretta attuazione e l'uso adeguato dell'elenco dell'Unione dei nuovi alimenti.
- (4) Il nuovo alimento «fosfato di diamido fosfatato ottenuto dall'amido di frumento» (amido di frumento fosfatato) è stato autorizzato a determinate condizioni d'uso dall'autorità competente del Regno Unito nel maggio 2014 a norma del regolamento (CE) n. 258/97. Il nuovo alimento per errore non è stato inserito nell'elenco dell'Unione al momento dell'istituzione dell'elenco iniziale. È pertanto opportuno aggiungere il «fosfato di diamido fosfatato ottenuto dall'amido di frumento» all'elenco dell'Unione dei nuovi alimenti.
- (5) È pertanto opportuno rettificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470,

⁽¹⁾ GU L 327 dell'11.12.2015, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 1997, sui nuovi prodotti e i nuovi ingredienti alimentari (GU L 43 del 14.2.1997, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione, del 20 dicembre 2017, che istituisce l'elenco dell'Unione dei nuovi alimenti a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai nuovi alimenti (GU L 351 del 30.12.2017, pag. 72).

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 è rettificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 maggio 2023

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 è così rettificato:

- a) nella tabella 1 (Nuovi alimenti autorizzati), tra la voce relativa all'«Amido di mais fosfatato» e la voce relativa alla «Fosfatidilserina ricavata da fosfolipidi di pesce» è inserita la voce seguente:

«Amido di frumento fosfatato»	<i>Categoria dell'alimento specificato</i>	<i>Livelli massimi</i>	La denominazione del nuovo alimento figurante sull'etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «amido di frumento fosfatato».
	Prodotti di panetteria	15 %	
	Pasta		
	Cereali da prima colazione		
	Barrette ai cereali		

- b) nella tabella 2 (Specifiche), tra la voce relativa all'«Amido di mais fosfatato» e la voce relativa alla «Fosfatidilserina ricavata da fosfolipidi di pesce» è inserita la voce seguente:

«Amido di frumento fosfatato»	Descrizione		
	<p>Il fosfato di diamido fosfatato ottenuto dall'amido di frumento (amido di frumento fosfatato) è un amido resistente chimicamente modificato, ricavato da amido di frumento grazie a trattamenti chimici combinati volti a creare legami crociati fosfati all'interno delle singole molecole di amido e tra di esse.</p> <p>Il nuovo ingrediente alimentare è una polvere fluida di colore bianco o quasi bianco.</p>		
	Caratteristiche/composizione		
	N. CAS: 11120-02-8		
	Formula chimica: $(C_6H_{10}O_5)_n [(C_6H_9O_5)_2PO_2H]_x [(C_6H_9O_5)PO_3H_2]_y$		
	n = numero delle unità di glucosio; x, y = gradi di sostituzione		
	Parametro	Sotto forma di polvere 1	Sotto forma di polvere 2
	Fosfato di diamido fosfatato (su base secca)	≥ 85 %	≥ 75 %
	Amido di frumento non modificato (su base secca)	≤ 15 %	≤ 25 %
	Umidità	9-12 %	
	Totale fibre alimentari (sulla sostanza secca)	≥ 76,0 %	≥ 66,0 %
	Ceneri	≤ 3 %	
	Proteine	≤ 0,5 %	

Grassi totali	≤ 0,50 %	≤ 0,34 %
Fosforo legato residuo	≤ 0,4 % (in fosforo)	
pH (sospensione al 25 %)	4,5 – 6,5	
Metalli pesanti		
Arsenico: ≤ 1 mg/kg		
Piombo: ≤ 2 mg/kg		
Mercurio: ≤ 0,1 mg/kg		
Criteri microbiologici		
Conta totale batteri aerobi vivi: ≤ 10 ⁴ CFU/g		
Conteggio totale dei lieviti e delle muffe: ≤ 200 CFU/g		
<i>Escherichia coli</i> : negativo al test		
<i>Salmonella</i> spp.: negativo al test		
CFU: unità formanti colonie»		